



Città di Nichelino
Città metropolitana di Torino

AREA TECNICA
Servizio Gestione Territorio - cod. 54

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DI LAVORI PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
CAPOLUOGO - CAMPO XII DELLA CITTÀ DI NICHELINO.
CIG 733656769C - CUP H13J17000200004**

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

**VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI
DELL'OFFERTA ANOMALA - ART. 97 DEL D.LGS. 50/2016 s.m.i.**

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno 08 del mese di MAGGIO alle ore 09.00, il sottoscritto arch. Domenico Prestia, in qualità di Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto, procede alla verifica dell'offerta anomala ai sensi dell' articolo 97 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. relativamente al procedimento di affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso.

Premesso che in data 26.03.2018 si è proceduto, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, e come si evince dal verbale relativo al calcolo dell'anomalia, si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia (**27,832 %**), mediante l'applicazione del metodo sorteggiato (metodo "C"); non essendo prevista la procedura di esclusione automatica di cui all'articolo 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., veniva stabilito di procedere alla verifica di congruità della prima migliore offerta (**31,500%**) presentata dalla ditta **Edil Europa s.r.l.** con sede in corso Sempione 130 - TORINO, e della seconda migliore offerta (**27,910 %**) presentata dalla ditta **Maplex s.r.l.** con sede in via Cavour - Alpignano (TO), essendo entrambe risultate anormalmente basse.

Con nota prot. n. 10940 del 09/04/2018 il sottoscritto ha richiesto alla ditta **Edil Europa s.r.l.** di presentare per iscritto, entro quindici giorni ossia entro il 24/04/2018, la documentazione inerente le giustificazioni dell'offerta formulata in sede di gara, al fine di verificarne la congruità rispetto alle caratteristiche e all'entità dei lavori da eseguire, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 97 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

Analogamente, con nota prot. n. 10941 del 09/04/2018 il sottoscritto ha richiesto alla ditta **Maplex s.r.l.** di presentare per iscritto entro il 24/04/2018, la documentazione inerente le giustificazioni dell'offerta formulata in sede di gara;

Con nota prot. 13574 del 24/04/2018 è pervenuta al protocollo generale del Comune la nota della ditta **Edil Europa s.r.l.**, riportante le giustificazioni richieste. Mentre con nota prot. 13485 del 24/04/2018 è pervenuta al protocollo generale del Comune la nota della ditta **Maplex s.r.l.**

Tutto ciò premesso prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dall'Impresa, sulla base della giurisprudenza consolidatasi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, si rileva che:

- l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per

- definizione; • Il d.lgs. 50/2016, all'articolo 97, comma 4, precisa che possono essere prese in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i lavori nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- Ai sensi dell'articolo 97, comma 6, del d.lgs. 50/2016 non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali **minimi** inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, né in relazione agli oneri di sicurezza;
 - la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
 - il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
 - la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa attinente alle giustificazioni addotte dall'impresa.

Si procede, quindi, all'analisi della documentazione trasmessa e dopo il lavoro di valutazione si ritiene l'offerta presentata dalla ditta **Edil Europa s.r.l.**, congrua per i seguenti motivi: le giustificazioni presentate sono esaustive; dalle stesse giustificazioni si rileva la congruità del costo della manodopera, in particolare il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili, dei materiali e delle altre voci determinanti i singoli prezzi unitari delle lavorazioni dell'appalto. Pertanto, si ritiene che l'offerta presentata sia adeguata e congrua rispetto alle caratteristiche e all'entità dei lavori da eseguire. Il giudizio globale sull'offerta sottoposta all'esame dell'anomalia dimostra che le motivazioni addotte e l'utile preventivato dall'impresa sono tali da fornire sufficienti garanzie per una corretta ed adeguata esecuzione dei lavori.

Alla luce di quanto espresso, non ritenendo necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame, si propone di aggiudicare provvisoriamente, in attesa delle verifiche relative al possesso dei requisiti, l'appalto relativo ai lavori alla suddetta ditta **Edil Europa s.r.l.** a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 31.500% che, applicato all'importo a base d'asta di **€ 294.712,39**, riduce l'importo dei lavori ad **€ 201.877,99** = (Euro Duecentounomilaottocentosettantasette/99=) IVA esclusa, a cui sono da aggiungersi € 16.431,77 = (Euro sedicimilaquattrocentotrentuno/77=) oltre IVA, quale somma prevista per gli oneri relativi ai piani di sicurezza, per un totale di **€ 218.309,76** = (Euro duecentodiciottotrecentonove/76=) oltre IVA. Si procederà con l'aggiudicazione definitiva solo dopo aver positivamente verificato il possesso dei requisiti di ordine generale nonché quelli di idoneità tecnico-professionale.

Alle ore 10,00 si dichiara chiusa l'operazione di verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala.

Il RUP:

Arch. Domenico Prestia

